

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it tesseramento@pec.crcalabria.it amministrazione@pec.crcalabria.it giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n°160 del 18 Maggio 2022

1. Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 17 Maggio 2022, ha adottato le seguenti decisioni :

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco CACIA PRESIDENTE;
- Avv. Valerio CARVETTA COMPONENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito ed alla presenza del rappresentante dell'A.I.A. Sig. Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO N. 42 della Società A.S.D. ANTONIMINA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 46 del 12/05/2022 con cui è stata disposta la squalifica del calciatore Sig. BORNINO Francesco fino all'8 MAGGIO 2027.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali relativi all'incontro disputato ed il reclamo ritualmente proposto, sentito il direttore di gara alla presenza del rappresentante dell' AIA nel corso dell'odierna seduta, osserva quanto segue:

il direttore di gara ha dichiarato che il calciatore Sig. Bornino Francesco si è reso responsabile di protesta violenta e dopo avergli messo le mani sul petto, lo ha spinto in modo energico.

Tale comportamento integra gli estremi di una protesta violenta contro il direttore di gara, per cui la sanzione irrogata deve essere rideterminata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione di squalifica inflitta al calciatore BORNINO Francesco nella misura di MESI 4 (quattro) e quindi fino al 18 SETTEMBRE 2022 revocando l'applicazione delle misure amministrative a carico della società per la condotta del proprio tesserato (cfr art.35 C.G.S. e CU 104/A FIGC);

dispone, infine, accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.



RECLAMO N. 43 della Società A.S.D. NICOTERA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 149 del 05/05/2022 con cui è stata disposta l'omologazione del risultato della gara Nicotera - Vigor 1919 disputata il 01/05/2022 terminata col risultato di 0-1 - Reclamo proposto per presunto errore tecnico commesso dall'Arbitro, consistito nell'inosservanza della regola numero 7 del Regolamento del Giuoco del Calcio, con richiesta di ripetizione della gara.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali relativi all'incontro disputato ed il reclamo ritualmente proposto, esaminato il rapporto arbitrale, osserva quanto segue:

A norma dell'art. 69 del Codice di Giustizia Sportiva, la Corte Sportiva di Appello Territoriale giudica in secondo grado sui reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali.

Nel caso di specie non vi è alcuna documentazione che faccia emergere la proposizione del ricorso, relativa alla gara disputata il 01/05/2022, al Giudice Sportivo di primo grado da parte dell'odierna Società reclamante. Ne consegue che la Corte Sportiva di Appello Territoriale non può assumere funzioni di Giudice di primo grado, che non le competono.

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

IL SEGRETARIO Emanuele Daniele IL PRESIDENTE Saverio Mirarchi